

07/12/2015

Opposizione a decreto senza attivare l'iter: giudici ancora divisi

di Marco Marinaro

Se chi si oppone a un decreto ingiuntivo non attiva la mediazione obbligatoria, il relativo giudizio diventa improcedibile. Ma quali sono le conseguenze di tale improcedibilità? La giurisprudenza di merito concorda sul fatto che la domanda di opposizione decade, ma si divide sulla sorte del decreto: alcuni affermano che il decreto ingiuntivo contestato acquista efficacia esecutiva e autorità di giudicato; altri che l'improcedibilità travolge anche il decreto ingiuntivo.

Nel primo senso si è espresso il Tribunale di Chieti l'8 settembre 2015 (estensore Ria) proprio in una controversia in materia bancaria. Tale pronuncia si colloca nella scia della sentenza del Tribunale di Firenze 30 ottobre 2014 (giudice Ghelardini) che nel preservare il decreto ingiuntivo, dichiarava l'improcedibilità non solo dell'opposizione ma anche delle domande successive proposte in via riconvenzionale (in questa direzione anche: Tribunale di Prato, estensore Iannone, 18 luglio 2011; Tribunale di Siena, estensore Caramellino, sentenza 25 giugno 2012; Tribunale di Rimini, estensore Bernardi, 17 luglio 2014; Tribunale di Bologna, 20 gennaio 2015; Tribunale di Nola, estensore Frallicciardi, 24 febbraio 2015; Tribunale di Campobasso, estensore Calabria, sentenza 20 maggio 2015).

Dall'altra parte, invece, si collocano i tribunali che ritengono che l'improcedibilità travolga anche il decreto ingiuntivo, costringendo quindi il creditore, nel caso di specie la banca, a ricorrere nuovamente al giudice (Tribunale di Varese, estensore Buffone, 18 maggio 2012; Tribunale di Firenze, estensore Scionti, 17 marzo 2014; estensore Guida, 24 settembre 2014; Tribunale di Ferrara, estensore Ghedini, 7 gennaio 2015; più di recente, Tribunale di Firenze, estensore Scionti, sentenza 15 ottobre 2015).

La questione interpretativa assume una particolare valenza nell'ambito dei rapporti bancari ove il procedimento monitorio viene sovente utilizzato per l'avvio dell'azione di recupero del credito nei confronti del cliente moroso.

Le conseguenze più o meno gravi sopra evidenziate suggeriscono alle parti e ai loro avvocati condotte prudenziali nell'esperire (effettivamente) la mediazione evitando strategie inutilmente elusive. La vexata quaestio dovrebbe trovare in breve tempo il suo naturale epilogo con il deposito della prima pronuncia di legittimità necessaria a sanare il delicato contrasto tra i giudici di merito.